

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Culturale "La Sobilla" di Verona

Data: 6 febbraio 2025

Orario: 18:30

Luogo: Sede dell'Associazione Culturale "La Sobilla", Verona

Presieduto da: Presidente dell'Associazione, Irene Villa

Segretario: Andrea Dilemmi

Ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto per la trasformazione dell'Associazione Culturale "La Sobilla" in Associazione di Promozione Sociale (APS).
2. Discussione e approvazione dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
3. Varie ed eventuali.

1.1 Apertura dei lavori

La Presidente dell'Associazione, Irene Villa, apre l'assemblea straordinaria alle ore 20:30 e accerta la regolarità della convocazione, confermando che tutti i soci sono stati debitamente informati dell'assemblea e dell'ordine del giorno. Si constata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni.

1.2. Relazione del Presidente

La Presidente espone la proposta di trasformazione dell'Associazione Culturale "La Sobilla" in Associazione di Promozione Sociale (APS), motivando la necessità di tale passaggio, già ampiamente discussa in precedenti occasioni. La trasformazione in APS consentirà all'Associazione di proseguire e implementare la sua attività, godere di alcune agevolazioni come l'accesso al 5 per mille e di partecipare a bandi pubblici per il finanziamento di progetti culturali, sociali ed educativi, nonché di avere maggiore riconoscimento. Viene illustrato il nuovo Statuto, che è stato redatto per adempiere alle normative vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, con la consulenza del Centro servizi per il volontariato di Verona. Il nuovo Statuto prevede, tra l'altro, una maggiore trasparenza nella gestione, una definizione più precisa degli scopi sociali e una revisione della struttura organizzativa dell'Associazione.

1.3. Discussione

Vengono aperti i lavori per la discussione. I soci e le socie presenti pongono alcune domande e sollevano osservazioni sul contenuto del nuovo Statuto. In particolare, alcuni/e soci/ie chiedono chiarimenti in merito alle modifiche relative alla gestione economica dell'Associazione, comprese le spese per la trasformazione in APS, mentre altri/e chiedono delucidazioni sui nuovi obblighi previsti per i membri dell'Associazione nell'ambito della trasformazione in APS. Il Presidente risponde a tutte le questioni sollevate, spiegando che le modifiche apportate allo Statuto sono in linea con le normative vigenti e che la trasformazione in APS non comporterà un cambiamento significativo per le attività ordinarie dell'Associazione e la sua gestione orizzontale, paritaria e trasparente, ma darà maggiore visibilità e opportunità per progetti futuri.

1.4. Votazione

Viene messa in votazione la proposta di approvazione del nuovo statuto per la trasformazione dell'Associazione Culturale "La Sobilla" in Associazione di Promozione Sociale (APS).

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: 12
- Voti contrari: 0
- Astenuti: 0

La proposta di approvazione del nuovo statuto è approvata all'unanimità.

2.1 Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)



Il Presidente dell'Associazione passa quindi a illustrare le modalità dell'iscrizione al RUNTS, ricordando il suo carattere pubblico e liberamente consultabile.

2.2. Discussione

Si apre la discussione. Alcuni/e soci/e chiedono chiarimenti in proposito, soprattutto riguardo alla pubblicità dei dati personali dei/delle componenti del Consiglio direttivo. La Presidente risponde chiarendo puntualmente i singoli dubbi in proposito.

2.3. Votazione

Dopo ampia discussione, viene messa in votazione la proposta di iscrizione al RUNTS.

Il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: 12
- Voti contrari: 0
- Astenuti: 0

La proposta di approvazione del nuovo statuto è approvata all'unanimità.

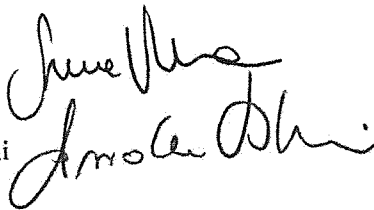
3. Chiusura dell'assemblea

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara l'assemblea conclusa alle ore 22.00.

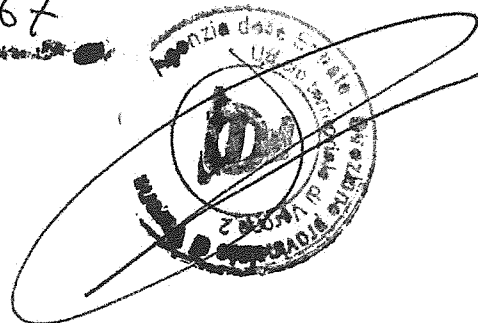
Il verbale viene letto e approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente:
Irene Villa

Il Segretario:
Andrea Dilemmi



REG. 2000 | Rec. - AGENZIA DI CREDITO - UFFICIO DI
V. - 1000 a calendario a lato 26/03/2025
T.S. - | Att. privati Serie 3 M. 3 N° 367
TOTALE 2000 | Liquidità 2000



La Sobilla APS STATUTO

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Ente senza scopo di lucro denominato: "La Sobilla" che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "La Sobilla APS". L'acronimo APS dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Verona in Salita Santo Sepolcro 6/b e la durata della stessa è a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

Storicamente La Sobilla opera in continuità con l'Associazione "La Sobilla", costituita con Atto costitutivo e Statuto del 9 luglio 2014. Opera inoltre in continuità, conservandone, incrementandone e valorizzandone il patrimonio documentario e librario da oltre 10 anni, con la Biblioteca Giovanni Domaschi, fondata a Verona come associazione informale nel 1990-91.

Art. 2 (Statuto)

L'Associazione è regolata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la gestione di aspetti organizzativi particolari.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli/le associati/e dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Finalità e Scopo)

L'APS, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'APS si ispira ai fondamenti antifascisti e democratici della Resistenza e ai principi di ripudio della guerra e di promozione della pace, ai principi del mutualismo e dell'autogestione. Inoltre, l'APS si adopera per l'attuazione dei principi del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli; della promozione dello sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e della rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, lo sviluppo delle pratiche eco-sostenibili, l'istruzione e la cultura in genere e, nello specifico, la formazione e la valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.

In particolare, l'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione tra le persone.
- Favorire percorsi di crescita culturale personale e collettiva.
- Sperimentare forme di solidarietà sociale e mutualismo.

Art. 6 (Attività di interesse generale, Attività diverse e raccolta fondi)

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale tra quelle di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.lgs 117/17:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un



rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre una vita libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

- in merito a quanto definito alla lett. d) D.lgs 117/17, organizzazione di seminari, workshop di carattere pratico (ad es. disegno, fotografia, serigrafia, stampa, lavoro a maglia, taglio e cucito ecc.) e di corsi di formazione negli ambiti di interesse dell'associazione (filosofia politica, sociologia, storia, arti e spettacolo, tutela ambientale, tutela dei/delle lavoratori/trici, pari opportunità, ecc.), anche rivolti specificamente agli e alle insegnanti, al fine di implementare «l'apprendimento in tutto l'arco della vita» e assicurare «a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro» in base a quanto previsto dall'Art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
- In merito a quanto definito alla lett. f) D.lgs 117/17, conservazione, inventariazione, catalogazione e valorizzazione delle collezioni di documenti, libri, periodici, manifesti e altri materiali raccolti sotto la denominazione di "Biblioteca Giovanni Domaschi";
- In merito a quanto definito alla lett. i) D.lgs 117/17, organizzazione di dibattiti pubblici, conferenze, convegni, presentazioni di libri, proiezioni di film e documentari, mostre; pubblicazione di bollettini in forma cartacea o web, periodici, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e ricerche svolte; organizzazione di incontri ludici, reading, spettacoli teatrali, performance musicali; il tutto con l'intento di: promuovere pratiche di solidarietà, cooperazione e attivazione verso l'altro con particolare attenzione ai soggetti emarginati; contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l'accesso alla cultura e ai diritti sociali; ridurre il gender gap; promuovere pratiche inclusive verso le soggettività lgbtqi+; contrastare la diffusione di pregiudizi di carattere razzista; promuovere la formazione su valori e pratiche mutualistici, di cittadinanza attiva e di rivendicazione dei diritti sociali, di democrazia diretta e dal basso tra la cittadinanza; promuovere una cultura critica, competitiva e rispettosa delle diversità.
- In merito a quanto definito alla lett. o) D.lgs 117/17, promuovere tra gli/le associati/e una cultura del consumo responsabile, e in particolare la conoscenza e il consumo di prodotti rispettosi dell'ambiente, degli animali e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici come, a titolo di esempio, i prodotti delle cooperative indigene del Chiapas messicano, quelli della comunità autogestita Urupia in Puglia, quelli delle associazioni pugliesi Diritti a Sud e Solidaria attive nel contrasto al caporalato e nella promozione di forme di produzione mutualistiche, quelli della rete nazionale Fuorimercato, animata da principi analoghi;
- In merito a quanto definito alla lett. v) D.lgs 117/17, nell'ambito delle iniziative culturali dell'Associazione, si intende dare particolare risalto a quelle che promuovano la solidarietà fra i popoli, la pace, l'antimilitarismo e la diffusione di pratiche nonviolente. Analoga attenzione è rivolta alla valorizzazione quella cospicua parte del patrimonio documentario e librario della Biblioteca G. Domaschi che riguarda tali argomenti, compreso l'archivio della Cassa di solidarietà antimilitarista attiva a Verona alla fine degli anni Novanta del Novecento.
- In merito a quanto definito alla lett. w) D.lgs 117/17, promozione tra gli/le associati/e di pratiche di mutuo aiuto, di scambio di conoscenze e servizi e di gruppi d'acquisto solidale (GAS) per l'acquisto collettivo dei prodotti di cui al punto o)

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 (Ammissione)

Sono associati/e dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 6.

Per gli aspiranti associati/e minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il numero di associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 35, comma 1-bis D.lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non

- d discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
- L'aspirante associato/a può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- L'ammissione ad associato/a è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- Non è ammessa la categoria di associati/e temporanei/ee.
- La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 (Diritti e doveri degli associati)

- Tutti gli/le associati/e hanno pari diritti e doveri.

Ciascun associato/a ha il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletto/a negli stessi; gli/le associati/e minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- essere informato/a sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo amministrativo.

Art. 9 (Volontario e attività di volontariato)

Il/la volontario/a svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del/della volontario/a non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai/alle volontari/e possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 10 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato/a si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato/a può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato/a che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato/a che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato/a. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato/a.

L'associato/a può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 11 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

È vietata la corresponsione ad amministratori/trici, sindaci/che e a chiunque rivesta cariche sociali di competenza individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.



Art. 12 (L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati e dalle associate iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun/na associato/a ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato/a, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun/na associato/a può rappresentare sino ad un massimo di tre associati/e.

Gli/le associati/e minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal/dalla Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli/delle associati/e o quando l'organo amministrativo la ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'associazione.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti/e ed esperti/e esterni/e.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione.

Art. 13 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i/le componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato/a della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che l'organo di amministrazione riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli/delle associati/e, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli/delle associati/e presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei/delle presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli/le amministratori/trici non hanno diritto di voto.

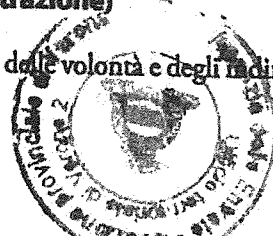
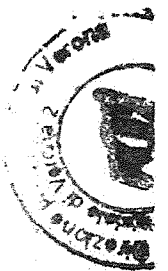
Art. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione con la presenza di almeno metà degli/delle associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli/delle associati/e.

Art. 16 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



L'organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i/le propri associati/e.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Possono farne parte esclusivamente gli/le associati/e maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

L'organo amministrativo è presieduto dal/dalla Presidente; in caso di sua assenza dal/dalla Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

L'organo amministrativo è convocato ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/delle componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei/delle presenti. In caso di parità il voto del/della Presidente vale doppio. In seno all'organo di amministrazione non sono ammesse deleghe.

I/le consiglieri/e che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i/le nuovi/e componenti dell'organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta dell'organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'organo di amministrazione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il/la Presidente e il/la Vice Presidente ed eventualmente il/la Segretario e il/la Tesoriere, se non nominati direttamente dall'assemblea;
- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'associazione, se prevista;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
- pronuncia la decadenza del/della consigliere/a che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

Il potere di rappresentanza attribuito agli/alle amministratori/trici è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 (Il Presidente e il Vicepresidente)

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/la Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il/la Presidente coordina i lavori dell'organo di amministrazione e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



Il/la componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli/amministratori/trici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un/una revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 20 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'organo di amministrazione:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri Libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli/le associati/e, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro n. 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza.

Art. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Art. 22 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

Art. 25 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra le associazioni di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 27 (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati ai sensi di legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 28 (Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I/le volontari/ie che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 (Responsabilità della associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 30 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 31 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore affini per finalità e vicinanza territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'individuazione dell'ETS "potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza" (art. 9 D. Lgs. 117/2017 e C.M. n. 20 del 27/12/2018).

Art. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Art. 33 (Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-series del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

June [Signature] *Invole [Signature]*



